

## ALLEGATO

Voce da inserire alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza <sup>(1)</sup>	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni speciali
«344	Dithianon Numero CAS: 3347-22-6 Numero CIPAC: 153	5,10-dihydro-5,10-dioxo-naphtho[2,3- <i>b</i> ]-1,4-dithiine-2,3-dicarbonitrile	≥ 930 g/kg	1 giugno 2011	31 maggio 2021	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzato solo l'utilizzo come fungicida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dithianon, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanentemente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 marzo 2011.</p> <p>Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) prestare particolare attenzione alla tutela degli organismi acquatici; le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi;</li> <li>b) prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori; le condizioni d'impiego devono includere, se del caso, l'applicazione di adeguati dispositivi di protezione individuale;</li> <li>c) prestare particolare attenzione al rischio a lungo termine per gli uccelli; le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.</li> </ul> <p>Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni di conferma per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) a stabilità all'immagazzinamento e la natura dei residui nei prodotti trasformati;</li> <li>b) la valutazione dell'esposizione acutica e delle acque sotterranee all'acido ftalico;</li> <li>c) la valutazione del rischio per gli organismi acquatici derivante da acido ftalico, fialdeide e 1,2 benzenedimetanolo.</li> </ul> <p>Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 maggio 2013.<sup>(s)</sup></p>

<sup>(1)</sup> Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.